



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-12-18 Numero 66

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:30, in Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d'invito n. in data , si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica..

Nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	P	MENICHELLI ANTONELLA	P
PRIMUCCI ANDREA	P	CAPITANI RAFFAELA	A
ROMOLI MAURO	P	PASQUARELLA IRENEO	P
CERESANI FRANCESCO	P	IOMMI MARCELLO	P
RANZUGLIA MARCO	P	RAPARI LOREDANO	P
SALVUCCI MARINA	P	SALVUCCI FRANCA	A
LANZI MARIANGELA	P		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

Risultano altresì presenti/assenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.ri :

RICOTTA ALESSANDRA-----A

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno..

- Nominati scrutatori i Signori:

CERESANI FRANCESCO
SALVUCCI MARINA
RAPARI LOREDANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, con cui è stata disciplinata la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»*, *«né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTO, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, prevedeva che per l'anno 2016 il Comune poteva mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, e che detta previsione è stata confermata per il 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il 2018, dall'art. 1, comma 37, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205;

RITENUTO opportuno, non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco degli aumenti dei tributi locali e alla conferma della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille anche per il 2019, procedere all'approvazione delle aliquote IMU e TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, senza modifiche rispetto al 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. del 17/01/2018 n. 5 con cui sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2018;

CONSIDERATO di dover procedere, come per gli anni precedenti, con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote applicabili nel 2019 ai singoli tributi IMU e TASI, sulla base delle motivazioni di seguito riportate distinte in relazione ai singoli tributi, mentre l'adozione della TARI per l'anno 2019 è oggetto di apposita deliberazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane o di collina sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di prevedere quale potrà essere il gettito effettivo IMU, il Comune intende sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015, 2016, 2017 e 2018, ed in particolare:

- equiparazione ad abitazione principale dell'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi, (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, applicazione della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- applicazione della stessa detrazione di € 200,00 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Considerato che, tuttavia, è fatta salva l'ipotesi in cui le abitazioni assegnate rientrino nella tipologia degli "alloggi sociali", esenti a decorrere dal 01/01/2014, come previsto dall'art. 13, comma 2, lettera b), del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- applicazione dell'agevolazione, con una riduzione di aliquota IMU, come già previsto negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per l'abitazione (comprensiva di eventuali pertinenze, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale, purché detto soggetto passivo presenti dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini previsti dall'art. 1, comma 684, L. 147/2013. Nel caso in cui detta dichiarazione sia già stata presentata dal 2014 in poi, non deve essere presentata di nuovo per l'anno 2019, se le condizioni oggettive e soggettive non sono variate. In ogni caso detta abitazione non è equiparata ad abitazione principale, non si dà luogo alla riduzione del 50 per cento della base imponibile prevista per i contratti di comodato registrati, ed il relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune;
- applicazione della stessa aliquota IMU agevolata di cui al punto precedente alla fattispecie degli immobili ad uso abitativo concessi in comodato con contratto registrato, di cui al D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 13, comma 3, lettera 0a) (norma introdotta dalla L. 28/12/2015, n. 208,

a decorrere dal 1° gennaio 2016), che godono anche dell'abbattimento del 50% della base imponibile;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE, già pensionati nei Paesi esteri di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI e della TARI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati, o pensionati ma non nei Paesi esteri di residenza, continuano ad essere vigenti le norme precedenti.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono e confermano quelli già introdotti nel 2018:

Tipologia immobile	Aliquota IMU
Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	esenti
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	4,9 ‰
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	7,6 ‰
Abitazione (che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situata l'abitazione concessa in comodato, e non sia in possesso di ulteriori unità abitative in Italia, o ne possieda solo un'altra nello stesso comune, purché sia adibita a propria abitazione principale (che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	7,6 ‰ con riduzione del 50% della base imponibile
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	10,6 ‰ da ridurre al 75% (<i>aliquota applicabile: 7,95 ‰</i>)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale, per il periodo massimo di due anni dall'apertura dell'attività stessa	7,6 ‰
Immobili iscritti nelle categorie C/1 e C/3, e quelli iscritti in categoria "D" con esclusione delle seguenti tipologie: <i>immobili destinati ad impianti fotovoltaici;</i> <i>immobili iscritti in categoria D/5;</i> <i>immobili iscritti in categoria D/10 (fabbricati rurali uso strumentale);</i> <i>Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale, per</i>	9,9 ‰

<i>il periodo massimo di due anni dall'apertura dell'attività stessa</i>	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (<i>c.d. beni merce</i>)	esenti
Terreni	esenti
Tutti gli altri immobili (compresi quelli destinati ad impianti fotovoltaici e quelli iscritti in categoria D/5) e le aree fabbricabili. (<i>Aliquota di base</i>)	10,6 %

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che fino all'anno 2018 l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille, a causa della sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015, con la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione fosse finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26, L. 208/2015, il Comune ha potuto mantenere anche nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO opportuno, non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco degli aumenti dei tributi locali e della conferma della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille anche per il 2019, non apportare comunque modifiche rispetto a quanto stabilito per la TASI per l'anno 2018;

DATO ATTO che, come indicato nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2014, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. Servizio di polizia locale;
2. Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale;
3. Servizi connessi all'illuminazione pubblica;
4. Servizi relativi a parchi e giardini;

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito dal 2016 in poi da parte del Comune;

CONSIDERATO che, si intende per il 2019, come già avvenuto nel 2018:

- mantenere il regime di favore previsto ai fini dell'applicazione dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993, convertito dalla L.

133/1994, e di azzerare per questa fattispecie l'aliquota TASI prevista dall'art. 1, comma 676, della Legge 147/2013, come consentito dal successivo comma 678, rendendo quindi detti fabbricati esenti;

- considerare un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore, qualora si applicasse la TASI alle abitazioni diverse dall'abitazione principale;
- non applicare la TASI agli immobili diversi dall'abitazione principale, in quanto già soggetti alle aliquote IMU, ad eccezione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che invece sono esenti ai fini IMU, e ai quali si prevede di applicare la stessa aliquota TASI degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

RITENUTO, visto l'art. 1, comma 677, L. 147/2013, di dover confermare per le abitazioni principali iscritte in categoria A/1, A/8 e A/9 (assoggettate ancora all'IMU), come nel 2015, un'aliquota TASI pari alla differenza tra l'aliquota massima del 6,8 per mille (limite per il 2014 e confermato per il 2015, dato dalla somma del limite massimo del 6 per mille previsto per l'IMU, più l'innalzamento massimo dello 0,8 per mille di cui all'art. 1, comma 677, L. 147/2013) e l'aliquota in vigore per l'abitazione principale IMU (4,9 per mille);

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, riprendendo e confermando quelli già introdotti nel 2018:

Tipologia immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	esente
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	1,9 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	2,5 per mille
Altri immobili	esenti

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO di provvedere in merito;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

consiglieri presenti n. 11

votanti n.8

astenuti n. 3 (Pasquarella, Iommi, Rapari)

voti favorevoli n. 8

contrari nessuno

DELIBERA

1. Di approvare, senza variazioni rispetto all'anno 2018, le seguenti aliquote ai fini IMU per l'anno 2019:

Tipologia immobile	Aliquota IMU
Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	esenti
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	4,9 ‰
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	7,6 ‰
Abitazione (che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situata l'abitazione concessa in comodato, e non sia in possesso di ulteriori unità abitative in Italia, o ne possieda solo un'altra nello stesso comune, purché sia adibita a propria abitazione principale (che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	7,6 ‰ con riduzione del 50% della base imponibile
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	10,6 ‰ da ridurre al 75% (<i>aliquota applicabile: 7,95 ‰</i>)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale, per il periodo massimo di due anni dall'apertura dell'attività stessa	7,6 ‰
Immobili iscritti nelle categorie C/1 e C/3, e quelli iscritti in categoria "D" con esclusione delle seguenti tipologie: • immobili destinati ad impianti fotovoltaici; • immobili iscritti in categoria D/5; • immobili iscritti in categoria D/10 (fabbricati rurali uso strumentale);	9,9 ‰

• Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale, per il periodo massimo di due anni dall'apertura dell'attività stessa	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)	esenti
Terreni	esenti
Tutti gli altri immobili (compresi quelli destinati ad impianti fotovoltaici e quelli iscritti in categoria D/5) e le aree fabbricabili. (Aliquota di base)	10,6 ‰

2. Di applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fatta salva l'ipotesi in cui le abitazioni assegnate rientrino nella tipologia degli "alloggi sociali", e che pertanto risultano esenti a decorrere dal 01/01/2014, come previsto dall'art. 13, comma 2, lettera b), del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii..
3. Di stabilire che il versamento dell'IMU dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
4. Di approvare, senza variazioni rispetto all'anno 2018, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2019:

Tipologia immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	esente
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	1,9 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	2,5 per mille
Altri immobili	esenti

5. Di rendere esenti, ai fini dell'assoggettamento alla TASI, i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993, convertito dalla L. 133/1994;
6. Di stabilire che il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato, come per l'IMU, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;

7. Di dare atto che le aliquote e le riduzioni approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché del citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013;
8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
9. Di pubblicare le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune, nella sezione relativa ai tributi.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

consiglieri presenti n. 11

votanti n.8

astenuti n. 3 (Pasquarella, Iommi, Rapari)

voti favorevoli n. 8

contrari nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 20-12-2018: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna
--

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 20-12-2018: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna
--

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il Segretario
F.to Appignanesi Giuliana

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 05-02-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera n. _____ del _____

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, c.2, del T.U. n. 267/2000e dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 05-02-19, al 20-02-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario